

Informativa alla clientela per la proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha prorogato il termine della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, **sino al 31.12.2026**.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

- **attività economiche e produttive**
- **dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.**

Per tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione opererà pertanto fino al 31 dicembre 2026, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima che dovrà avvenire entro il 23 gennaio 2026.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

L’esercizio della facoltà di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnato dall’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei comuni terremotati, per un periodo di massimo 12 mesi.

La richiesta deve essere presentata alla banca entro il **30/11/2026**.

I Clienti interessati possono chiedere alla Filiale di riferimento la sospensione del pagamento delle rate. Sarà possibile richiedere la sospensione dell’**intera rata** ovvero della **sola quota capitale**.

La Filiale/Agenzia/Sportello provvederà ad inoltrare la richiesta agli uffici competenti per il consueto iter amministrativo.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto.

Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.

La sospensione **non comporta**:

- ☐ L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- ☐ La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- ☐ La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione **comporta**:

- ☐ La proroga alla nuova scadenza della polizza incendio vincolata a favore della Banca.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Effetti della sospensione dell'intera rata del mutuo

La sospensione dell'intera rata del mutuo comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza", e sospensione dell'ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione.

Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l'ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell'ultima rata corrisposta.

Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell'atto di Mutuo originario.

La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione, sul debito residuo alla data di avvio della sospensione, sarà invece ripartita, dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla Nuova scadenza, su tutte le rate in scadenza.

☐ **Effetti della sospensione della sola quota capitale della rata del mutuo**

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.